

**Legge di Bilancio**  
**2019**  
Norme per le Province

Giovanni Ravelli

## RISORSE PER LE PROVINCE

### 889.

Il comma 889 attribuisce un contributo di **250 milioni** di euro annui per gli anni dal 2019 al 2033 alle Province delle Regioni a Statuto ordinario da destinare al finanziamento di piani di sicurezza a valenza pluriennale per la manutenzione di strade e scuole.

Il contributo è ripartito, con decreto del Ministero dell'Interno da emanarsi entro il **20 gennaio 2019**, di concerto con il Ministero dell'Economia e Finanze e, come inserito dal Senato, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, secondo i seguenti criteri:

**-per il 50 per cento**, da ripartire tra le Province che presentano una diminuzione della spesa per la manutenzione di **strade e scuole nell'anno 2017**, rispetto alla spesa media riferita al **triennio 2010-2012**, da assegnare in proporzione alla suddetta diminuzione;

## RISORSE PER LE PROVINCE

889.

-per il 50 per cento, da ripartire tra le Province in proporzione all'incidenza determinata, al 31 dicembre 2018, dalla manovra di finanza pubblica rispetto al gettito 2017 dell'imposta Rc auto, dell'imposta provinciale di trascrizione, nonché del fondo sperimentale di riequilibrio.

La misura del concorso alla manovra di finanza pubblica delle Province, da considerare ai fini del calcolo della sua incidenza sulle entrate, è quella determinata dall'articolo 1, comma 418, della legge n. 190/2014 e dell'articolo 47 del D.L. n. 66/2014, tenuto conto delle riduzioni consentite ai sensi dell'articolo 1, commi 838 e 839, della legge n. 205/2017.

A garanzia del pieno utilizzo delle somme nell'anno di erogazione, il comma dispone che le spese finanziate con le risorse assegnate a valere sul fondo in esame, per ogni annualità, devono essere liquidate o liquidabili per le finalità indicate entro il 31 dicembre di ogni anno, ai sensi del decreto legislativo n. 118/2011.

## RISORSE PER LE PROVINCE

**889.**

L'ultimo periodo del **comma 889 prevede, infine, una integrazione alla disposizione, introdotta dalla legge di bilancio 2018**, che ha dato facoltà alle province di procedere dal 2018 ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, da destinare, prioritariamente, alle attività in materia di viabilità ed edilizia scolastica (articolo 1, comma 845, legge n. 205/2017).

L'integrazione è volta a precisare che tali assunzioni, relativamente alle attività di edilizia scolastica, sono riferite a figure ad **alto contenuto tecnico-professionale di ingegneri, architetti, geometri, tecnici della sicurezza ed esperti in contrattualistica pubblica e codice degli appalti.**

## RISORSE PER LE PROVINCE

889.

Restano immutati i limiti assunzionali previsti dalla legge 205/2017 secondo cui, *a decorrere dall'anno 2018*, le Province possono procedere ad assunzioni a tempo indeterminato di personale, **nel limite della dotazione organica ridefinita dai piani di riassetto organizzativo e per un contingente di personale complessivamente corrispondente:**

- ad una spesa pari al **100% di quella relativa al personale cessato** nell'anno precedente **se** l'importo delle spese complessive di personale (al lordo di oneri riflessi a carico delle amministrazioni) non supera il 20% delle entrate correnti;
- ad una spesa pari **al 25% di quella relativa al personale cessato** nell'anno precedente **se** l'importo delle spese complessive di personale (al lordo di oneri riflessi a carico delle amministrazioni) supera il 20% delle entrate correnti.

## PONTI SUL PO

**891.**

La norma, inserita alla Camera dei deputati, ai fini della messa in sicurezza dei ponti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza sul bacino del Po, istituisce nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo con una dotazione annua di 50 milioni di euro dal 2019 al 2023.

L'assegnazione delle risorse è disposta a favore delle Città metropolitane, **delle Province territorialmente competenti** e dell'ANAS S.p.A., in relazione alla rispettiva competenza quali soggetti attuatori.

**Si prevede che** l'assegnazione delle risorse abbia luogo **sulla base di un piano** che classifichi i progetti presentati secondo criteri di priorità legati al miglioramento della sicurezza, al traffico interessato e alla popolazione servita.

Si prevede, inoltre, che i **soggetti attuatori certifichino l'avvenuta realizzazione degli investimenti entro l'anno successivo** a quello di utilizzazione dei fondi, attraverso apposita rendicontazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

# FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO

**896.**

All'articolo 4, comma 6-*bis*, primo e terzo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21, le parole: «Per gli anni 2016, 2017 e 2018» sono sostituite dalle seguenti: «Dall'anno 2016».

La norma, inserita alla Camera dei deputati, **rende permanenti** le disposizioni previste dall'articolo 4, comma 6-bis, del decreto-legge n. 210 del 2015, per i soli anni dal 2016 al 2018, **relative alle modalità di riparto del Fondo Sperimentale di riequilibrio provinciale**

e

alla determinazione dei trasferimenti erariali non oggetto di fiscalizzazione in favore delle province delle regioni Sicilia e Sardegna.

## FONDO INVESTIMENTI ENTI TERRITORIALI

126. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo, alimentato con le risorse residue del fondo di cui al comma 122, finalizzato, nell'ambito degli accordi tra lo Stato e le regioni a statuto speciale di cui al comma 875, a investimenti per la messa in sicurezza del territorio e delle strade. In caso di mancata conclusione, in tutto o in parte, degli accordi di cui al comma 875 entro il termine del 31 gennaio 2019, le somme del fondo di cui al primo periodo non utilizzate sono destinate, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da raggiungere entro il 20 febbraio 2019, ad incrementare i contributi di cui ai commi 134 e 139, includendo tra i destinatari anche le province e le città metropolitane, nonché i contributi di cui al comma 107. In caso di mancata intesa il decreto è comunque emanato entro il 10 marzo 2019.



## FONDO INVESTIMENTI ENTI TERRITORIALI

122. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito **un fondo da ripartire con una dotazione di 2.780 milioni** di euro per l'anno 2019, di 3.180,2 milioni di euro per l'anno 2020, di 1.255 milioni di euro per l'anno 2021, di 1.855 milioni di euro per l'anno 2022, di 2.255 milioni di euro per l'anno 2023, di 2.655 milioni di euro per l'anno 2024, di 2.755 milioni di euro per l'anno 2025, di 2.590 milioni di euro per l'anno 2026, di 2.445 milioni di euro per l'anno 2027, di 2.245 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2031, di 2.195 milioni di euro per l'anno 2032, di 2.150 milioni di euro per l'anno 2033 e di 1.500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2034.

123. Il fondo di cui al comma **122 è destinato**, oltre che per le finalità previste dai commi 556, 826, 843 e 890, al rilancio degli investimenti degli enti territoriali.

# STRUTTURA PER LA PROGETTAZIONE

## 162 - 170.

162. Al fine di favorire gli investimenti pubblici, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, **è individuata un'apposita Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici**, di seguito denominata Struttura. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri provvede, altresì, a indicarne la denominazione, l'allocazione, le modalità di organizzazione e le funzioni.

163. Ferme restando le competenze delle altre amministrazioni, la Struttura, **su richiesta** delle amministrazioni centrali e **degli enti territoriali interessati**, che ad essa possono rivolgersi ai sensi dell'articolo 24, comma 1, lettera c), del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, previa convenzione e senza oneri diretti di prestazioni professionali rese per gli enti territoriali richiedenti, **svolge le proprie funzioni**, nei termini indicati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 162,

omissis

# STRUTTURA PER LA PROGETTAZIONE

## 162 - 170.

164. Il personale tecnico della Struttura svolge le attività di propria **competenza in piena autonomia** e con indipendenza di giudizio nelle valutazioni tecniche, anche attivando opportune collaborazioni con gli altri organi dello Stato aventi competenze per le attività di cui trattasi. **La Struttura può operare in supporto e in raccordo con altre amministrazioni**, nelle materie di propria competenza.

165. Al fine di consentire lo svolgimento dei compiti previsti dai commi da 162 a 170, **è autorizzata l'assunzione a tempo indeterminato, con destinazione alla Struttura, a partire dall'anno 2019, di un massimo di 300 unità di personale**, con prevalenza di personale di **profilo tecnico per una percentuale almeno pari al 70 per cento**, a livello impiegatizio e di quadro, nonché con qualifica dirigenziale nei limiti del 5 per cento. Tale personale è assunto, anche in momenti diversi, con procedura selettiva pubblica, le cui modalità di svolgimento e i cui criteri per la selezione sono improntati a principi di trasparenza, pubblicità, imparzialità e valorizzazione della professionalità.

# STRUTTURA PER LA PROGETTAZIONE

**162 - 170.**

166. A valere sul contingente di personale di cui al comma 165, **120 unità** sono assegnate temporaneamente alle **province** delle regioni a statuto ordinario per lo svolgimento **esclusivo** delle attività di cui al comma 164 nell'ambito delle stazioni uniche appaltanti provinciali, previa intesa in sede di Conferenza unificata.

167. Per garantire l'immediata operatività della Struttura negli ambiti di intervento di cui al comma 163, in sede di prima applicazione dei commi da 162 a 170 e limitatamente alle **prime 50 unità di personale**, si può **procedere al reclutamento, prescindendo da ogni formalità**, attingendo dal personale di ruolo, anche mediante assegnazione temporanea, con il consenso **dell'interessato e sulla base di appositi protocolli d'intesa con le**

# STRUTTURA PER LA PROGETTAZIONE

**162 - 170.**

amministrazioni pubbliche e per singoli progetti di interesse specifico per le predette amministrazioni.

169. Tutti gli atti connessi con l'istituzione della Struttura sono esenti da imposte e tasse.

170. Agli oneri connessi all'istituzione e al funzionamento della Struttura, nonché all'assunzione del personale di cui ai commi 165 e 167, compresi gli oneri relativi al personale di cui al comma 166, si provvede a valere sulle risorse di cui al comma 106.

106. Per le finalità di cui ai commi da 162 a 170 è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 a favore dell'Agenzia del demanio.

## **RISORSE IN FAVORE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA'**

**561.** L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 70, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementata di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. (da 75 a 100 milioni)

**562.** All'articolo 1, comma 947, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo le parole: « di concerto con il Ministro delegato per la famiglia e le disabilità, » sono inserite le seguenti: « con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con ».

## PERSONALE CENTRI PER L'IMPIEGO

270.

dispone che, in alternativa a quanto attualmente previsto nell'ambito delle deleghe delle funzioni trasferite con apposite leggi regionali,

il personale a tempo indeterminato delle città metropolitane e delle province già in servizio presso i centri per l'impiego resti inquadrato nei ruoli delle stesse città metropolitane e province, in deroga all'art. 1, c. 421, della L. 190/2014 (che definisce la dotazione organica delle città metropolitane e delle province delle regioni ordinarie rispetto alla spesa del personale di ruolo ), limitatamente alla spesa di personale finanziata dalla predetta legislazione regionale.

## PERSONALE CENTRI PER L'IMPIEGO

**271.** modificando l'art. 1, c. 795, della L.205/2017, dispone che **le regioni** (ovvero le agenzie o gli enti regionali) costituiti per la gestione dei servizi per l'impiego **succedono alla città metropolitana o alla provincia nei rapporti di lavoro a tempo determinato o di collaborazione coordinata e continuativa in essere**, per lo svolgimento dei medesimi servizi, **qualora la funzione non sia delegata a province e città metropolitane con legge regionale.**

**272.** modificando l'art. 1, c. 796, della L. 205/2017, **prevede che non solo la regione** (ovvero l'agenzia od ente regionale costituito per la gestione dei servizi per l'impiego) e l'Agenzia Nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL) **possa stabilizzare i lavoratori dipendenti a termine operanti nel medesimo settore, in deroga ai limiti sulle assunzioni contemplati dalla normativa vigente, ma anche le province e città metropolitane se delegate nell'esercizio della funzione.**